

COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA di LIVORNO

UFFICIO TRIBUTI

TAR I F F E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 art.19)

(Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n..59 in data 28.03.2019)

1) Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2) :

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100					
Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli (comma 4)		Manifesti costituiti da più di dodici fogli (comma 4)	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
€ 1,032	€ 0,3099	€ 1,548	€ 0,465	€ 2,066	€ 0,620

2) Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (comma 3) :

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100					
Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli (comma 4)		Manifesti costituiti da più di dodici fogli (comma 4)	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
€ 1,549	€ 0,465	€ 2,066	€ 0,620	€ 2,582	€ 0,775

Nei soli comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti (comma 5).

1) Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2) :

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100					
Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli (comma 4)		Manifesti costituiti da più di dodici fogli (comma 4)	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
-----	-----	-----	-----	-----	-----

2) Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (comma 3) :

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100					
Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli (comma 4)		Manifesti costituiti da più di dodici fogli (comma 4)	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, per il periodo turistico dal 1° Giugno al 30 Settembre (art. 3 comma 6)

1) Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2) :

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100					
Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli (comma 4)		Manifesti costituiti da più di dodici fogli (comma 4)	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
€ 1,549	€ 0,465	€ 2,066	€ 0,620	€ 2,582	€ 0,775

2) Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (comma 3) :

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm. 70 X 100					
Manifesti costituiti da meno di otto fogli		Manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli (comma 4)		Manifesti costituiti da più di dodici fogli (comma 4)	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
€ 2,066	€ 0,620	€ 2,582	€ 0,775	3,099	€ 0,930

D.Lgs. 15, novembre 1993, n. 507

Art. 18 - Servizio delle pubbliche affissioni.

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio a facoltativo.

3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.

Art 19 – Diritto sulle pubbliche affissioni.

---- Omissis ----

Art 20 – Riduzione del diritto.

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art 21;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose. da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Art 21 – Esenzioni dal diritto.

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art 22 – Modalità per le pubbliche affissioni.

1. Il regolamento comunale stabilisce criteri e modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non disciplinato nei commi seguenti.

2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata, eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto a rimborso delle somme versate entro novanta giorni .

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissioni prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui a stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o net giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni